

REGOLAMENTO

SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE
PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

(approvato con delibera C.C. n. 124 del 14/11/2005)

COMUNE DI ANCONA
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI EDUCATIVI

REGOLAMENTO
SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE
PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Definizione

1) Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del "Servizio inserimento lavorativo e sociale", a carattere istituzionale e d'interesse pubblico, per la realizzazione da parte del Comune di Ancona dei seguenti interventi:

- a) tirocinio D per persone disabili e tirocinio S per persone svantaggiate;
- b) borsa-lavoro di pre-inserimento lavorativo (BPL) per disabili;
- c) borsa-lavoro socio-assistenziale (BSA) per disabili ;
- d) inserimento sociale volontario (ISV) per disabili.

2) Detti interventi sono rivolti a persone residenti nel Comune di Ancona in situazione di disabilità o di svantaggio sociale e non costituiscono rapporto di lavoro subordinato.

Art. 2

Finalità degli interventi

1) Il tirocinio D a favore dei disabili si realizza in base al comma 3 dell'art. 13 della L. 68/99, è attivato dai competenti uffici provinciali (Centro per l'Impiego e la Formazione) nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 11 della citata legge e si attua mediante accordi con i medesimi uffici. Si caratterizza come percorso di apprendimento attraverso l'integrazione delle persone disabili in ambiente di lavoro idoneo a consentire:

- l'acquisizione del ruolo professionale inteso come apprendimento di abilità, competenze specifiche e modalità relazionali;
- la sperimentazione di un percorso di orientamento concreto per un accesso mirato al mondo del lavoro, alle sue regole, alle sue diverse configurazioni;
- la conoscenza pratica dei diritti-doveri del soggetto-lavoratore;
- l'integrazione lavorativa sostenuta ed incentivata.

2) Il tirocinio S per i soggetti svantaggiati di cui alla L. 381/91 è attivato dal Centro per l'Impiego in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa che regola gli interventi a sostegno dell'occupazione (L. 196/1997 e relativo regolamento attuativo D.M. 142/1998). Viene attuato mediante accordi con lo stesso Centro per l'Impiego e con le finalità di cui al punto 1).

3) La borsa-lavoro di pre-inserimento lavorativo viene attivata dal Comune di Ancona in collaborazione con gli uffici competenti (Centri per l'Impiego) di cui all'art. 6 della L. 68/99. Si tratta di interventi da realizzare in contesti produttivo-formativi e possono essere propedeutici al tirocinio D di cui al punto 1).

Si caratterizza come percorso di apprendimento mirato in situazione di lavoro per il potenziamento di abilità personali e sociali, l'acquisizione di competenze specifiche e la verifica del possesso dei pre-requisiti necessari ad un percorso di tirocinio.

4) La borsa-lavoro socio-assistenziale è un intervento educativo, con fini terapeutico-socio-assistenziali che consente:

- la prevenzione di stati di inattività ed emarginazione;
- lo sviluppo dell'autonomia personale;
- il miglioramento delle abilità sociali e comunicative;
- l'integrazione sociale.

Si realizza prioritariamente presso Enti pubblici e Associazioni in quanto chiamati alla solidarietà e all'impegno sociale.

5) L'inserimento sociale volontario si realizza solo presso Enti pubblici ed Associazioni. Si caratterizza come contesto di supporto ad interventi educativi finalizzati all'acquisizione di abilità relazionali ed a sostenere progetti di integrazione sociale. Può caratterizzarsi anche come risposta a situazioni di compromissione delle abilità personali, relazionali e comunicative tali da non consentire lo svolgimento di compiti e mansioni con finalità occupazionali.

Art. 3

Destinatari e requisiti di accesso

1) I destinatari degli interventi previsti all'art. 1 del presente Regolamento sono individuati sulla base della valutazione multidisciplinare dei competenti Servizi socio- sanitari territoriali e sulla base di uno specifico progetto socio-educativo e/o terapeutico, elaborato da parte dei medesimi servizi.

2) L'ammissione agli interventi è subordinata al parere favorevole delle Commissioni integrate Comune -Zona Territoriale n. 7 di cui al successivo art. 12.

3) Il tirocinio D è rivolto a persone disabili:

- in possesso dell'attestazione di handicap e dell'accertamento di invalidità civile; per i disabili affetti da disturbi mentali, in possesso del riconoscimento di invalidità civile e non dell'attestazione di handicap, è sufficiente un'attestazione rilasciata dal Dipartimento di Salute Mentale.
- in possesso dell'accertamento di cui alla L. 68/99 attestante la "capacità globale attuale e potenziale";
- di età di norma non superiore a 45 anni;
- che abbiano assolto l'obbligo scolastico o formativo e che siano in stato di disoccupazione;
- con autonomia personale acquisita e capacità di adattamento alle regole di un contesto lavorativo;
- con valutazione psicoattitudinale di idoneità all'area di formazione proposta.

4) Il tirocinio S per persone svantaggiate è rivolto a persone in condizione di svantaggio di cui alla L. 381/91 in possesso dei seguenti requisiti:

- adempimento dell'obbligo scolastico o formativo;
- iscrizione al collocamento ordinario;
- di norma età massima di 45 anni;
- capacità di adattamento alle regole di un contesto lavorativo;

- definizione di un progetto socio-educativo da parte dei servizi territoriali competenti con valutazione psico-attitudinale di idoneità all'area di formazione proposta.

5) La borsa-lavoro di pre-inserimento lavorativo è rivolta a persone disabili in possesso dei requisiti previsti per il Tirocinio D, per le quali si renda necessario verificare in un contesto produttivo le potenzialità e le abilità già in possesso o acquisibili.

6) La borsa-lavoro socio-assistenziale è rivolta a persone con grave disabilità intellettiva, mentale o psico-fisica che abbiano concluso il percorso di istruzione in strutture scolastiche o formative. L'intervento è rivolto a coloro per i quali non sia al momento attuabile l'inserimento lavorativo attraverso il tirocinio o la borsa lavoro di pre-inserimento lavorativo. I soggetti devono essere in possesso:

- dell'attestazione di handicap e dell'accertamento di invalidità civile;
- dell'accertamento di cui alla L. 68/99 dal quale risulti "la capacità globale attuale e potenziale";
- dello stato di disoccupazione;
- di capacità di adattamento alle regole e con autonomia personale tale da consentire lo svolgimento delle proprie mansioni senza l'appoggio continuo di un accompagnatore, se non dopo una prima fase di apprendimento.

7) L'inserimento sociale volontario è rivolto a soggetti con grave disabilità intellettiva, mentale o psico-fisica in possesso dei seguenti requisiti:

- attestazione di handicap, accertamento di invalidità civile ed accertamento di cui alla L. 68/99 attestante le capacità lavorative;
- stato di disoccupazione;
- adeguata capacità di adattamento alle regole e sufficiente autonomia personale;
- non idoneità a svolgere compiti e mansioni con finalità occupazionali e produttive.

Sono ammessi, altresì, soggetti in grave situazione di svantaggio sociale, comprese persone collocate a riposo per inabilità, sulla base di idonea documentazione dei servizi socio-sanitari competenti attestante una grave situazione di emarginazione ed esclusione sociale tale da escludere percorsi formativi o di tirocinio.

8) I soggetti con disabilità esclusivamente fisica o sensoriale sono ammessi solo in presenza della condizione di gravità e di pregressi inserimenti lavorativi con esito negativo.

9) Sono esclusi da tutti gli interventi di cui al presente regolamento:

- persone collocate a riposo, con eccezione per l'inserimento volontario;
- soggetti già inseriti in attività di lavoro sia a tempo determinato che indeterminato;
- persone con problemi sanitari che richiedano assistenza ad personam o infermieristica;
- soggetti con problemi comportamentali tali da costituire rischio per l'incolumità di sé e degli altri.

Art. 4

Utenti strutture residenziali e diurne, pubbliche o private convenzionate

1) Gli ospiti di strutture residenziali o diurne sanitarie o socio-assistenziali, per i quali sia già stata prevista la fase di uscita dalla struttura con un progetto di

dimissione e di reinserimento domiciliare, possono accedere agli interventi di cui all'art. 1. In tali situazioni l'assegno educativo di cui al successivo art. 6 comma 2) sarà corrisposto per un periodo massimo di un anno. Nel caso di necessità di prosecuzione senza assegno educativo il Comune può garantire la copertura assicurativa.

Art. 5 *Durata*

- 1) Il tirocinio D segue le modalità ed i tempi previsti dalla L. 68/99.
- 2) Il tirocinio S segue le modalità ed i tempi di attuazione previsti dalla vigente normativa che regola gli interventi a sostegno dell'occupazione (L. 196/1997 e relativo regolamento attuativo D.M. 142/1998).
- 3) La borsa lavoro di pre-inserimento lavorativo ha una durata massima di due anni. Entro tale periodo, qualora esistano le condizioni necessarie, può essere convertita in tirocinio D di cui al punto 1 del presente articolo.
- 4) La borsa lavoro socio-assistenziale e l'inserimento sociale volontario per disabili hanno una durata definita nell'ambito del progetto individuale con un orario di frequenza settimanale minimo di 10 ore. L'intervento sociale volontario rivolto ai soggetti in grave situazione di svantaggio sociale di cui al precedente art. 3 comma 7 ultimo capoverso, ha una durata massima di due anni.

Art. 6 *Costi*

- 1) Il servizio ha carattere di gratuità per l'utenza.
- 2) Gli oneri economici derivanti dalla copertura assicurativa, dall'erogazione dell'assegno educativo quando previsto, nonché da eventuali forme di incentivazione a favore di aziende disponibili ad avviare tirocini o borse di pre-inserimento lavorativo, sono a carico dell'Amministrazione Comunale che ne definisce l'entità con apposito atto, fatte salve la competenze attribuite alla Provincia dalla vigente normativa nazionale e regionale.
- 3) L'assegno educativo non è un emolumento economico derivante dallo svolgimento di una prestazione, ma è il riconoscimento dell'impegno del soggetto inserito ed ha un valore esclusivamente educativo.
- 4) Per tutti gli interventi sono previsti un massimo di 30 gg. di riposo nell'arco dell'anno, da concordare tra servizio competente, soggetto e risorsa. In caso di malattia superiore ai 45 gg. consecutivi o di assenze ingiustificate l'assegno educativo verrà sospeso o decurtato proporzionalmente.

Art. 7 *Ricettività*

- 1) La ricettività è stabilita annualmente dall'Amministrazione Comunale, considerata la disponibilità di bilancio e la domanda - bisogno consolidata negli anni precedenti.

Art. 8
Collocazione funzionale e gestione

1) Il servizio è istituito e gestito dal Comune di Ancona in collaborazione con il locale Centro per l'Impiego, secondo le forme più opportune per il pieno raggiungimento delle finalità individuate con il presente Regolamento.

2) Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente Regolamento il Comune di Ancona si avvale di proprio personale o tramite convenzioni con soggetti del privato sociale che forniscano i necessari requisiti di competenza, affidabilità ed esperienza o mediante le forme di gestione previste dalla L. 142/90.

3) Al personale del Comune di Ancona è affidata in ogni caso la responsabilità, il coordinamento generale degli interventi ed il collegamento operativo con i soggetti esterni.

4) L'integrazione con la rete delle risorse di inserimento si realizza attraverso la stipula di intese formali (accordi di programma, protocolli di intesa, convenzioni) con Enti coinvolti nel settore del lavoro e dell'orientamento professionale e con Associazioni rappresentative del mondo artigiano, del commercio e dell'industria.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE

Art. 9
Prestazioni

1) Gli interventi di cui all'art. 1 comprendono le seguenti prestazioni erogate dai servizi sociali comunali e dai servizi sanitari dell'ASUR - Zona Territoriale n. 7, secondo le rispettive competenze istituzionali e sulla base di specifiche intese:

- a) valutazione sociale e sanitaria, compresa la valutazione psico-attitudinale, presa in carico della situazione e progettazione dell'intervento di inserimento lavorativo o socio-assistenziale;
- b) reperimento delle sedi di borsa di pre-inserimento lavorativo, di borsa lavoro socio-assistenziale e di inserimento sociale volontario ed abbinamento con i soggetti valutati idonei;
- c) presenza di un tutor esterno;
- d) copertura assicurativa con esclusione degli interventi di tirocinio D e S a carico della Provincia;
- e) erogazione dell'assegno educativo, con esclusione dell'inserimento sociale volontario quando previsto e secondo gli importi definiti dall'Amministrazione comunale;
- f) interventi di supporto per i soggetti già collocati al lavoro per eventuali problematiche emergenti nella sede lavorativa.

2) Per la realizzazione dei tirocini D e S, sulla base di specifici accordi con la Provincia, sono comprese le seguenti prestazioni di competenza dello stesso Ente tramite il locale Centro per l'Impiego:

- a) attività promozionale, ricerca e analisi di postazione delle sedi di inserimento;
- b) informazione all'utenza, alle aziende e ai servizi;

- c) elaborazione, monitoraggio e sostegno del progetto individualizzato di integrazione lavorativa;
- d) consulenza tecnica agli operatori, supporto metodologico ai tutor interni.
- e) copertura assicurativa RC ed INAIL limitatamente ai soggetti disabili inseriti in tirocinio D e tirocinio S.

Art. 10

Tutor interno

1) L'impresa/Ente/Cooperativa o Associazione ha il compito di garantire un tutor aziendale, incaricato di fornire indicazioni operative ed addestramento adeguati per favorire l'acquisizione di abilità pratiche, utili alla piena conoscenza dell'attività verso la quale il soggetto ha scelto di orientarsi.

2) Il tutor interno:

- funge da riferimento operativo e da istruttore;
- partecipa alle verifiche fornendo agli operatori competenti elementi di valutazione, specificamente riferiti ai compiti e alle mansioni;
- informa i servizi sociali e sanitari di eventuali elementi che possono incidere sull'inserimento.

Art. 11

Domanda di ammissione

1) La domanda deve essere presentata dall'interessato o dai familiari al servizio territoriale competente del Comune o della ASUR Zona Terr. N. 7 - Dipartimento di Salute Mentale o Dipartimento per le Dipendenze -, compilando apposito modulo corredato dalla documentazione necessaria per l'accesso al servizio.

Art. 12

Commissione integrata di accesso

1) E' istituita la Commissione integrata tra il Comune di Ancona e la ASUR Zona Territoriale n. 7. La Commissione di accesso è composta dal Servizio Servizi Sociali ed Educativi - Unità operativa disabili (Responsabile ed Educatore Professionale) con:

- l'Unità Multidisciplinare per l'Età Adulta per i casi di persone con disabilità di competenza del Distretto sociale comunale;
- il Dipartimento di Salute Mentale - C.S.M. e con il Dipartimento per le Dipendenze per i casi di rispettiva competenza.

2) In caso di proposta di accesso a tirocinio o a borsa lavoro di pre-inserimento lavorativo, la Commissione si raccorda operativamente con il Centro per l'impiego.

3) La Commissione recepisce la proposta del servizio territoriale competente, verifica i requisiti di accesso, tiene conto del percorso scolastico compiuto avvalendosi eventualmente anche della relativa documentazione, individua il percorso o la variazione dello dell'intervento ed esprime giudizio di ammissibilità o di non ammissibilità.

4) La non ammissibilità, con le relative motivazioni, viene comunicata in forma scritta al richiedente.

Art. 13

Lista dei richiedenti

1) La Commissione integrata redige la lista dei richiedenti differenziata per interventi che viene comunicata periodicamente ai servizi territoriali interessati ed al Centro per l'Impiego sulla base di accordi con l'Amministrazione provinciale.

2) La Commissione aggiorna la lista dei richiedenti sulla base della data di presentazione della domanda.

3) L'abbinamento dei soggetti alle sedi di inserimento disponibili viene effettuato dal nucleo operativo, appositamente costituito mediante specifico accordo tra Provincia, Comune e Zona Territoriale n.7, sulla base della necessità di realizzare un abbinamento mirato tenendo conto delle capacità/attitudini del soggetto, delle caratteristiche della stessa risorsa ed infine della posizione in graduatoria. Qualora dalla valutazione del soggetto emerga la non compatibilità dello stesso alle caratteristiche della risorsa resasi disponibile, si scorre nella lista dei richiedenti, fatto salvo quanto previsto dalla L. 68/99 riguardo la chiamata nominativa.

4) Il soggetto che abbia interrotto volontariamente precedenti esperienze formative e di inserimento viene collocato in ultima posizione della lista dei richiedenti.

Art. 14

Modalità di ammissione

1) L'ammissione è disposta dal Dirigente del Servizio Servizi Sociali Educativi attraverso comunicazione scritta all'interessato e al Responsabile del luogo di inserimento, previa comunicazione di disponibilità dello stesso.

2) In caso di ammissione agli interventi di tirocinio o di borsa lavoro di pre-inserimento lavorativo ne verrà data preventiva comunicazione al locale Centro per l'Impiego per l'individuazione della sede di inserimento e per valutare la possibilità di abbinamento mirato, secondo quanto previsto dagli accordi stipulati con l'Amministrazione provinciale.

Art. 15

Interventi propedeutici all'inserimento

1) L'ammissione avviene a seguito di individuazione della risorsa di inserimento più idonea alle caratteristiche individuali ed attitudinali del soggetto. In caso di accesso al tirocinio o alla borsa lavoro di pre-inserimento lavorativo, i Servizi sociali comunali, il Centro per l'impiego ed i competenti servizi sanitari, nell'ambito di specifiche intese tra gli Enti interessati, valutano in modo congiunto il progetto individuale di inserimento lavorativo, redatto dai competenti servizi socio-sanitari territoriali, al fine di operare l'abbinamento mirato.

2) Il servizio territoriale competente individua orario di frequenza, eventuale gradualità dell'inserimento e tempi delle verifiche da concordare con il "tutor interno" di cui al precedente art. 10.

3) Gli inserimenti possono essere preceduti da attività educative a carattere formativo (Laboratori di base) propedeutiche all'integrazione lavorativa, in accordo con la Provincia sulla base di eventuali specifiche esigenze rilevate dai Servizi coinvolti.

Art. 16

Variazione o cessazione del servizio

1) I cambiamenti delle condizioni personali che hanno determinato l'accesso possono comportare una ridefinizione dell'intervento, con conseguenti variazioni o attivazione di altri servizi.

2) La variazione o la cessazione può avvenire su richiesta dell'interessato, su decisione degli operatori o della Commissione integrata di cui all'art. 10, qualora l'intervento non risulti più rispondente alle esigenze o sopraggiungano problemi di gestione del soggetto in situazione.

3) Il Responsabile della sede di inserimento è tenuto a segnalare eventuali problematiche emergenti tali da produrre una variazione/cessazione del servizio.

Art. 17

Divieti

1) I servizi di cui al presente regolamento non sono compatibili con contemporanei incarichi di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

2) E' fatto divieto:

- agli utenti introdurre nei contesti di inserimento persone estranee al servizio;
- ai "tutor interni" prendere iniziative nei confronti dei soggetti, se non tutte quelle volte a salvaguardare l'incolumità personale;
- ai familiari effettuare visite nel luogo di inserimento, se non previo accordo con i servizi competenti.

Art. 18

Impegni

1) Il soggetto si impegna a rispettare l'orario di frequenza delle attività, ad avvertire il tutor interno in caso di assenza, a mantenere il contatto con il tutor esterno con cadenza almeno quindicinale, a presentare al tutor interno i certificati medici o quant'altro gli venga richiesto per una verifica delle presenze (foglio di firma).

2) I servizi competenti si impegnano a concordare preventivamente con l'Unità Operativa Disabili eventuali variazioni dell'intervento in atto. Si impegnano, altresì a trasmettere il riepilogo mensile delle presenze dei fruitori all'Unità Operativa Disabili entro il giorno 20 del mese successivo.

3) Alla conclusione del percorso formativo viene rilasciato al soggetto, da parte dell'impresa o dell'Ente, una attestazione dell'esperienza maturata.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19

Opposizione

1) Contro il provvedimento di ammissione, dimissione o non ammissione relativo agli interventi del presente regolamento, può essere presentata opposizione nel termine di 20 giorni dal ricevimento, da parte dell'interessato/famiglia, della comunicazione scritta di ammissione o dimissione.

2) Il Dirigente del Servizio Servizi Sociali, entro i successivi 20 giorni, decide l'accoglimento o il rigetto dell'opposizione.

Art. 20

Norme di riferimento

1) Il presente regolamento si basa sulla disciplina risultante dal combinato disposto degli artt. 17,18,19 della L. 104/92, degli articoli 16 e 17 della Legge Regionale 4/6/96 n.18, come modificata ed integrata con L.R. 28/2000 e della L. 68/99.

Art. 21

Norma transitoria

1) I percorsi di inserimento lavorativo e sociale in atto al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, saranno oggetto di verifica, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, da parte dei competenti Servizi sociali e sanitari e della Commissione di cui all'art. 11 per l'eventuale ridefinizione degli interventi.

Art. 22

Rinvio

1) Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono in quanto applicabili le norme delle Leggi Nazionali e Regionali e successive modificazioni.

INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Definizione
- Art. 2 - Finalità degli interventi
- Art. 3- Destinatari e requisiti di accesso
- Art. 4 -Utenti strutture residenziali e diurne
- Art. 5 - Durata
- Art. 6 - Costi
- Art. 7 - Ricettività
- Art. 8 - Collocazione funzionale e gestione

TITOLO II ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE

- Art. 9 -Prestazioni
- Art. 10 - Tutor interno
- Art. 11 - Domanda di ammissione
- Art. 12 - Commissione integrata di accesso
- Art. 13 - Lista dei richiedenti
- Art. 14 - Modalità di ammissione
- Art. 15 - Interventi propedeutici all'inserimento
- Art. 16 - Variazione o cessazione del servizio
- Art. 17 - Divieti
- Art. 18 - Impegni

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 19 - Opposizione
- Art. 20 - Norme di riferimento
- Art. 21 - Norma transitoria
- Art. 22 - Rinvio